

Allegato A alla delibera n. 27/22/CONS

ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 168/21/CONS

1 PREMESSA

La consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 168/21/CONS, ha visto la partecipazione di Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche “PI”) e Consorzio A.RE.L. unitamente a Fulmine Group S.r.l. (di seguito “AREL”), i quali hanno anche rappresentato la propria posizione nel corso di un’audizione con l’Autorità. Si riportano di seguito le domande sottoposte a consultazione, le osservazioni dei partecipanti e le relative valutazioni dell’Autorità.

Domanda 1): Si condivide la proposta dell’Autorità di utilizzare i) la densità abitativa e ii) la *drop density* come fattori per l’identificazione delle aree EU2?

Domanda 2): Si condivide la metodologia proposta dall’Autorità per l’individuazione delle aree EU2?

2 LE OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

O.1. Prima di rispondere alle domande poste dall’Autorità, PI svolge alcune osservazioni preliminari. Innanzitutto, PI sostiene che non vi sono segnali univoci che giustifichino l’approdo ad un modello di competizione orientato all’accesso. Secondo l’operatore, la presenza sul mercato degli *ex partner* di Nexive (ai quali, peraltro, PI non pone vincoli di esclusiva in caso di collaborazione), la liberalizzazione del mercato dei servizi di notifica degli atti giudiziari e le misure definite da AGCM quali, ad esempio, l’obbligo di accesso agli Uffici postali per la gestione della posta descritta inesitata, sarebbero tutti fattori che possono favorire una maggior infrastrutturazione degli operatori alternativi. Inoltre, PI sostiene che nelle aree del territorio ritenute oggettivamente “non contendibili”, andrebbero individuati meccanismi che consentano al FSU di essere effettivamente l’unico operatore o, quanto meno, che assicurino che non sia esposto a pratiche opportunistiche da parte dei concorrenti. Infine, PI chiede che ci sia un coordinamento tra le misure definite da AGCM e gli obblighi regolamentari di accesso e replicabilità, in

particolare in relazione alla Misura 4 relativa all'ampliamento del numero dei CAP, pari al 25% della popolazione.

O.2. PI, pur confermando la necessità di giungere ad una definizione "oggettiva" delle aree EU2, ritiene comunque necessario tener conto della situazione di mercato riscontrabile in concreto, sia per quanto riguarda la posta indescritta sia – e soprattutto – per quanto riguarda la posta descritta. Secondo PI, infatti, per la posta descritta gli operatori alternativi avrebbero raggiunto la copertura integrale del territorio nazionale.

O.3. Riguardo alle aree individuate dall'Autorità nel documento sottoposto a consultazione, PI sostiene che il valore emerso non sia rispondente alla realtà del mercato. Secondo PI il disallineamento tra le aree effettivamente coperte dagli operatori alternativi e quelle individuate dall'Autorità sarebbe particolarmente evidente in alcune regioni del Sud Italia quali la Campania e la Sicilia. Pertanto, PI ritiene necessaria una riconsiderazione dei criteri individuati, al fine di giungere ad un risultato che descriva meglio la realtà competitiva del Paese e non determini distorsioni.

O.4. PI ritiene che il criterio della densità abitativa debba essere riferito solo all'ambito comunale e non anche a quello provinciale; quest'ultimo, infatti, era stato utilizzato nel procedimento sui giorni alterni allo scopo di garantire una distribuzione più omogenea delle aree a giorni alterni a livello nazionale. Si tratterebbe, dunque, di una finalità del tutto estranea a quella degli indicatori di replicabilità della rete di recapito. Riguardo, invece, al criterio della popolazione, PI auspica una rivalutazione della soglia fissata dall'Autorità.

O.5. Quanto alla *drop density*, PI ritiene che si tratti di un criterio incompleto e, comunque, non indicativo della contendibilità delle aree per almeno due motivi: *i*) è stato utilizzato solo il dato di PI; *ii*) i dati forniti da PI rappresentano una stima. Inoltre, il dato sui volumi andrebbe "normalizzato" in funzione di altri parametri (es. popolazione e/o superficie), in modo da stimare l'incidenza dei volumi su una determinata area territoriale omogenea.

O.6. PI ritiene poi necessario tenere conto della contiguità tra i centri comunali minori e quelli di maggiore rilevanza e, a tal fine, propone una metodologia alternativa consistente nell'utilizzare quale criterio di scelta delle aree EU2 l'appartenenza dei comuni alla fascia delle cd. "aree interne", definite nel 2014 dall'Agenzia per la Coesione Territoriale come quelle aree caratterizzate da una significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali rappresentati dai c.d. "poli" e "poli intercomunali", che quasi sempre coincidono con comuni classificati come EU1, sia nell'attuale perimetro sia in quello proposto.

O.7. AREL sostiene, in primo luogo, che il risultato finale sottoposto a consultazione, secondo cui le nuove aree non contendibili - in uno scenario di mercato in cui non è più presente Nexive - risulterebbero essere pari al 26,5% della popolazione, non è realistico; secondo il Consorzio le aree EU2 effettive sono pari a circa il 38% della popolazione. Per avere un valore significativo e rappresentativo del mercato, l'analisi dovrebbe essere

effettuata al livello di aggregazione dei CAP, in quanto sia le scelte degli operatori alternativi, sia la domanda dei grandi clienti si basano sempre sul CAP e non sul Comune. Quindi, un primo limite dell'approccio metodologico utilizzato dall'Autorità è rappresentato dal fatto che la densità abitativa è stata calcolata per Comune invece che per CAP.

O.8. Per AREL il parametro della “*drop density*” definito dall'Autorità, essendo basato solo sui volumi dei servizi raccomandati, non è rappresentativo dei volumi totali recapitati dagli operatori, cioè della densità postale totale. A tal riguardo AREL evidenzia come le caratteristiche della domanda siano diverse per gli invii descritti e per quelli indescritti; in particolare, mentre per i primi la domanda include gli utenti *retail*, nei secondi questi ultimi – soprattutto nel caso degli invii ordinari non universali, ovvero quelli gestiti dagli operatori alternativi (OA) – sono assenti o tutt'al più marginali. Inoltre, i fattori esplicativi della domanda di posta indescritta sono differenti da quelli della posta descritta (ad esempio il grado di litigiosità giudiziaria, la presenza di morosità o l'attitudine delle PA ad utilizzare la raccomandata cartacea invece di quella digitale). In definitiva, secondo il Consorzio, l'analisi dovrebbe essere condotta sui volumi di posta indescritta in quanto rappresentano l'unica base per misurare la concorrenza *end-to-end* in Italia e perché, senza considerare questi invii, non si possono misurare le economie di scala.

O.9. Inoltre, AREL ritiene che l'Autorità avrebbe dovuto prendere in considerazione anche parametri quali: *i*) la distanza media fra i punti di consegna, che costituisce il principale fattore esplicativo della variabilità dei costi degli operatori fra i diversi CAP, *ii*) la densità orizzontale e *iii*) la densità verticale.

O.10. AREL, infine, osserva che applicando il criterio di individuazione delle aree EU2 come configurato dall'Autorità, i comuni appartenenti allo stesso CAP non vengono sempre classificati univocamente come appartenenti alle aree EU2.

3 LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

V.1. In relazione ai dubbi espressi da PI sull'opportunità di introdurre regole di accesso, premesso che l'argomento non è oggetto del presente procedimento, si osserva quanto segue.

V.2. L'acquisizione da parte di PI del principale concorrente ha portato il numero dei concorrenti nazionali da cinque a tre (Fulmine, Citypost e Mail Express Poste Private). L'operazione di acquisizione è avvenuta in un contesto di mercato caratterizzato, da almeno cinque anni, da una costante riduzione del grado di concorrenza (dal 2016 l'indice di concentrazione per i servizi di corrispondenza non universali ha ripreso a crescere per effetto del recupero di quote di mercato da parte di PI¹). Inoltre, sempre negli ultimi anni, si è registrato il disinvestimento infrastrutturale degli operatori alternativi (come osservato, nel periodo 2017-2019 l'estensione delle aree EU2, in termini di popolazione interessata, è aumentata dal 6% al 13,2%). Data la tendenza irreversibile del calo dei

¹ Dati Agcom, Relazioni annuali.

volumi postali, ulteriormente accentuata dalla pandemia Covid-19, è difficilmente ipotizzabile una ripresa degli investimenti infrastrutturali da parte dei concorrenti di PI; pertanto, più plausibilmente, vi sarà un ricorso maggiore all'accesso alla rete dell'*incumbent*.

V.3. Vale la pena richiamare, in proposito, che anche l'AGCM ha osservato, nel provvedimento di autorizzazione della fusione, che «*andando a ricostituire nel suo complesso una posizione di fatto di monopolio [l'operazione] è suscettibile di recare gravi pregiudizi alla concorrenza nell'intero settore postale*» e che «*sottrarrà dal confronto concorrenziale italiano il secondo operatore postale dotato di una rete end-to-end che attualmente rappresenta l'unico effettivo vincolo concorrenziale per l'operatore incumbent²*». Proprio sulla base di questi presupposti, l'AGCM ha imposto a PI l'adozione di una misura integrativa che consente l'accesso alla rete agli operatori alternativi «*a prescindere dalla disponibilità di una rete di recapito infrastrutturale*».

V.4. La quota di mercato di Nexive, al momento dell'acquisizione, era pari a circa il 16% mentre quella complessivamente detenuta dagli altri tre operatori alternativi nazionali³ (Fulmine, Citypost e Mail Express Poste Private) era circa del 7%. Con l'acquisizione di Nexive, i volumi di corrispondenza gestiti dalla Società sono stati trasferiti integralmente a PI in quanto i contratti in essere sono stati mantenuti. Pur ammettendo la possibilità che parte di tali volumi possa tornare ad essere contendibile allo scadere dei contratti, è indubbio che la quota di PI è destinata ad aumentare a seguito dell'acquisizione. Si osserva, inoltre, che prima dell'acquisizione di Nexive la copertura aggregata delle reti alternative a quella di PI era pari a circa l'87%, mentre, se si esclude Nexive, la copertura si fermava a poco più del 73%. È, dunque, evidente che la mancanza del principale concorrente di PI abbia un effetto significativo sul grado di concorrenza nel mercato.

V.5. L'Autorità ritiene condivisibile l'osservazione di PI secondo cui la presenza sul mercato degli *ex partner* di Nexive, privi di vincoli di esclusiva, potrebbe avere un impatto positivo sul grado di concorrenza, e rinvia ulteriori considerazioni in merito ai paragrafi relativi alla copertura della posta descritta (cfr. *infra*).

V.6. Quanto all'effetto sulla concorrenza della liberalizzazione dei servizi di notifica degli atti giudiziari, si osserva che allo stato attuale non è possibile stabilire se si svilupperà una concorrenza, né di che entità. Analogo discorso vale per le misure definite dall'AGCM che, come noto, entreranno in vigore a partire da gennaio 2022.

V.7. Relativamente alla necessità di un coordinamento tra le misure definite da AGCM e gli obblighi regolamentari di accesso e replicabilità, esso sarà assicurato nell'ambito del procedimento di analisi del mercato dei servizi di corrispondenza.

V.8. In merito alla richiesta di PI di individuare meccanismi che assicurino che nelle aree del territorio ritenute oggettivamente «non contendibili» l'FSU sia l'unico operatore, si

² Parr. 146 e 148 del Provvedimento n. 28497 del 22 dicembre 2020, caso “C12333 - POSTE ITALIANE/NEXIVE GROUP”.

³ Fonte: AGCOM, “Relazione Annuale 2021 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro”, luglio 2021

osserva che questa finalità non può che essere perseguita mediante un'opportuna regolamentazione dell'accesso.

V.9. L'Autorità ritiene condivisibile l'osservazione di PI secondo cui, oltre all'individuazione di criteri oggettivi, è necessario tenere conto dell'effettiva situazione di mercato. Proprio per questo motivo, a valle della consultazione pubblica, l'Autorità ha richiesto agli operatori i dati, aggiornati al 30 giugno 2021, relativi alla copertura per CAP, differenziando tra posta descritta e posta indescritta. Inoltre, l'Autorità si è avvalsa delle informazioni ricevute da PI relative all'organizzazione della rete logistica a seguito dell'acquisizione di Nexive.

V.10. Dall'analisi di questi dati è emerso che esistono due tipologie distinte di operatori di consegna: *i*) gli operatori "nazionali", presenti in più della metà delle regioni e che raggiungono individualmente una copertura in termini di popolazione nazionale pari ad almeno il 25% (si tratta degli operatori Fulmine, Citypost e Mail Express Poste Private); *ii*) gli operatori "regionali", presenti in non più di due o tre regioni e ciascuno con una copertura inferiore al 25% della popolazione nazionale.

V.11. Poiché il procedimento è volto ad individuare le aree non contendibili da parte dei concorrenti di PI a livello nazionale, per il calcolo della copertura aggregata, l'Autorità ha ritenuto opportuno non prendere in considerazione le reti degli operatori "regionali", in quanto si tratta di operatori il cui *business* è focalizzato a livello locale e di tenere conto esclusivamente delle aree coperte da almeno un operatore alternativo tra quelli che offrono, in maniera stabile e continuativa, servizi di recapito ad almeno il 25% della popolazione. È evidente, infatti, che la struttura dei costi di un operatore regionale differisce sensibilmente da quella di un operatore nazionale, ad esempio in termini di economie di scala e livello degli investimenti. D'altro canto, l'Autorità ritiene che i dati relativi alla copertura degli operatori regionali siano importanti per individuare aree del territorio in cui la concorrenza infrastrutturale è più intensa rispetto ad altre (es. Campania e Sicilia).

V.12. I dati relativi alla copertura dei tre operatori nazionali sono stati confrontati con quelli utilizzati nella delibera n. 168/21/CONS, opportunamente redistribuiti per CAP, come richiesto dagli operatori nell'ambito della consultazione⁴. Inoltre, accogliendo le indicazioni degli operatori, l'Autorità ha verificato se questi dati siano riconducibili a criteri di natura oggettiva, quali la sola densità abitativa, la densità abitativa e la popolazione, la densità abitativa e la *drop density* di posta indescritta. Per tener conto delle osservazioni di AREL, il parametro della *drop density* è stato ricalcolato utilizzando i nuovi dati forniti da PI relativi ai volumi di posta indescritta suddivisi per CAP. Al riguardo si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da PI, si ritiene che la *drop density* calcolata sulla base dei suoi dati rappresenti una buona approssimazione del dato di tutto il mercato dal momento che la quota di PI per i servizi di corrispondenza è

⁴ Si evidenzia che i CAP EU2 multi-località sono stati individuati in base al criterio della prevalenza dei Comuni rientranti nello specifico CAP: un CAP multi-località è stato dichiarato EU2 se almeno la metà dei Comuni afferenti a quel CAP risultava non coperto da almeno un operatore nazionale.

superiore al 70%. Anche il parametro della densità abitativa è stato ricalcolato prendendo come riferimento il CAP e non più gli ambiti comunale e provinciale. Nella tabella che segue sono riportati, per singola regione:

- i comuni di tipo “EU2” individuati con la metodologia sottoposta a consultazione (colonna B) con la relativa percentuale di popolazione (colonna C);
- i CAP di tipo “EU2” individuati riparametrando a livello di CAP i dati per comune della metodologia sottoposta a consultazione (colonna E) con la relativa percentuale di popolazione (colonna F);
- i CAP di tipo “EU2” individuati utilizzando i dati forniti dagli operatori e tenendo conto della copertura aggregata degli operatori alternativi nazionali (colonna G) con la relativa percentuale di popolazione (colonna H).



Tabella 3.1 – Confronto metodologie per determinare il livello di copertura

	A	B	C	D	E	F	G	H
Regione	Totale Comuni	Comuni EU2 Delibera n. 168/21/CONS	% Pop. Comuni EU2 Delibera n. 168/21/CONS	Totale CAP	CAP EU2 Delibera n. 168/21/CONS	% Pop. CAP EU2 Delibera n. 168/21/CONS	CAP EU2 operatori nazionali	% Pop. CAP EU2 operatori nazionali
Abruzzo	305	287	48,8%	152	128	51,3%	108	38,3%
Basilicata	131	127	70,8%	69	65	76,8%	67	83,1%
Calabria	404	378	54,2%	209	172	55,9%	120	36,9%
Campania	550	379	18,2%	303	147	18,5%	43	4,2%
Emilia-Romagna	328	243	28,7%	329	195	28,1%	170	30,3%
Friuli-Venezia Giulia	215	194	55,8%	120	80	59,1%	73	54,6%
Lazio	378	284	12,5%	258	110	14,8%	104	17,8%
Liguria	234	216	32,0%	189	116	31,8%	117	39,6%
Lombardia	1.506	742	14,7%	749	241	16,2%	450	40,8%
Marche	227	190	42,6%	170	130	41,4%	116	42,2%
Molise	136	132	62,1%	69	65	62,1%	64	64,3%
Piemonte	1.181	1.013	32,7%	517	386	37,1%	378	46,4%
Puglia	257	121	17,2%	180	61	16,6%	27	5,7%
Sardegna	377	356	52,2%	174	143	59,1%	111	50,3%
Sicilia	390	305	28,2%	301	151	28,8%	36	4,4%
Toscana	273	205	29,4%	300	184	29,0%	163	26,9%
Trentino-Alto Adige	282	267	56,7%	134	118	58,4%	102	57,2%
Umbria	92	80	35,3%	94	67	35,3%	60	33,4%
Valle d'Aosta	74	73	72,9%	20	19	72,9%	19	72,9%
Veneto	563	274	17,7%	332	110	19,9%	178	50,1%
Totale	7.903	5.866	26,5%	4.667	2.688	27,9%	2.506	30,4%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati forniti dagli operatori

V.13. Dal confronto tra le metodologie è emerso che la percentuale delle aree EU2 a livello nazionale ottenuta considerando la copertura aggregata dei tre operatori alternativi nazionali (pari a 30,4%) non si discosta sensibilmente da quella sottoposta a consultazione pubblica e ridistribuita per CAP (pari a 27,9%) come mostrato nell'ultima riga della tabella. Si può, dunque, sostenere che, in linea di principio, i criteri della densità della popolazione e della *drop density* possono essere utilizzati per determinare l'incidenza delle aree EU2 sul totale della popolazione.

V.14. Tuttavia, con tali criteri, come osservato dai partecipanti alla consultazione pubblica, non si è in grado di individuare correttamente i singoli CAP non contendibili, come risulta evidente dalle righe della tabella relative alle singole regioni. Coi criteri oggettivi, infatti, s'individuano come aree EU2 alcuni CAP che, secondo le dichiarazioni degli operatori, risultano coperti da almeno un operatore alternativo, pur presentando una densità abitativa molto bassa. Viceversa, possono non essere individuati come aree EU2

alcuni CAP nei quali non sono presenti altri operatori oltre PI. In altri termini, i criteri oggettivi possono determinare una sovrastima o una sottostima delle aree a livello di singola regione.

V.15. Alla luce di quanto osservato, l'Autorità è dell'avviso che i criteri oggettivi, che presentano il pregio di una correttezza metodologica teorica, possano essere correttamente utilizzati per determinare la percentuale di aree EU2 a livello nazionale. Viceversa, per l'individuazione dei CAP, l'Autorità ritiene preferibile adottare un criterio che assicuri la massima aderenza possibile delle aree EU2 alla realtà di mercato. Quindi, quanto emerge dall'analisi induce a confermare, come criterio per la nuova individuazione dei CAP EU2, i dati di copertura degli operatori per CAP.

V.16. Dall'analisi dei dati di copertura degli operatori postali e delle informazioni fornite da PI sulla rete logistica a valle dell'acquisizione di Nexive, inoltre, si conferma una differenza fra la copertura delle reti di recapito per la posta indescritta e per quella descritta. Con riferimento a quest'ultima, oltre ai dati di copertura dei tre operatori alternativi nazionali, vanno considerate le informazioni sui 37 operatori, già facenti parte del *network* di Nexive, che attualmente recapitano per conto di PI proprio prodotti di posta descritta e pacchi di piccole dimensioni su una rilevante parte del territorio nazionale (circa l'86% della popolazione).

V.17. Il ricorso a tali operatori da parte di PI esclusivamente per il recapito della posta descritta e dei piccoli pacchetti è legato al significativo grado di assimilabilità tra le due tipologie di prodotti, già evidenziato dall'Autorità nella delibera n. 452/18/CONS. Si consideri, infatti, che: *i*) entrambe le tipologie di prodotto prevedono la consegna a mano al cliente, *ii*) hanno livelli di prezzi equiparabili (entrambi hanno marginalità più elevate rispetto alla posta indescritta), *iii*) SLA (es. tempi di recapito) e servizi aggiuntivi simili (es. tracciatura); infine, *iv*) sia il recapito della posta descritta sia quello dei pacchi può essere organizzato in base a giri del portalettere più ampi rispetto a quelli previsti per il recapito dell'indescritta in quanto il portalettere deve raggiungere un minor numero di punti di consegna.

V.18. Inoltre, dalle informazioni assunte da PI, tali recapitisti lavorano ormai senza vincoli di esclusiva, con la conseguenza che essi, anche in ragione della circostanza per cui hanno mantenuto in essere contratti con PI, hanno la possibilità concreta di raggiungere sin d'ora una scala minima efficiente tale da poter operare sul mercato senza perdite e in modalità autonoma, consorziata o per conto terzi. Pertanto, relativamente a tale tipologia di posta, nel computo della copertura da parte degli operatori alternativi si devono, allo stato, includere anche tali operatori, pervenendosi, quindi, ad una percentuale di popolazione nazionale servita solo da PI pari al 10,2%.

V.19. Poiché si tratta di una percentuale in crescita rispetto sia all'ultimo aggiornamento dell'Autorità, risalente al 2019 (che registrava l'assenza di aree EU2 per la posta descritta), sia con riferimento a quanto previsto dall'Autorità *Antitrust* nel provvedimento n. 28497 (che per tale tipologia di posta considerava, nella misura 8, una percentuale tra l'1 e il 5%); e che si è al cospetto di una situazione di mercato ancora molto dinamica,

con scenari futuri non prevedibili allo stato, l’Autorità si riserva di rivedere tale percentuale, qualora, nel procedimento annuale di aggiornamento delle aree EU2 per il 2023, si registrino mutamenti del contesto fattuale, economico e giuridico di riferimento.

V.20. Pertanto, l’Autorità ritiene opportuno utilizzare per l’individuazione delle aree EU2 a livello di CAP, per la posta indescritta, la copertura aggregata degli operatori postali alternativi nazionali, che considera le aree coperte da almeno un operatore alternativo tra quelli che offrono, in maniera stabile e continuativa, servizi di recapito ad almeno il 25% della popolazione, che porta ad una percentuale di CAP EU2 in termini di popolazione pari al 30,4% mentre, per la posta descritta, la copertura aggregata dei predetti operatori postali alternativi nazionali, inclusi i 37 operatori, originariamente recapitisti per Nexive e che, pur attualmente contrattualizzati con PI, possono agire per conto proprio e/o di terzi, che porta ad una percentuale di CAP EU2 in termini di popolazione pari al 10,2%.

V.21. L’Autorità ritiene non condivisibile la proposta di PI di utilizzare quale criterio di scelta delle aree EU2 l’appartenenza dei Comuni alla fascia delle cd. “aree interne”, in quanto ciò comporterebbe un significativo scostamento dalla reale situazione del mercato rilevata attraverso i dati di copertura degli operatori. In particolare, dall’analisi dell’elenco di tali aree aggiornato al 1° gennaio 2020 risulta che appartengono alle aree interne poco meno di 1.000 Comuni, con una popolazione complessiva di circa 1,8 milioni di abitanti (pari al 3% della popolazione nazionale), di cui circa il 23% risulta essere coperto dagli operatori nazionali.

V.22. Quanto alla proposta di AREL di utilizzare anche i parametri della densità orizzontale e di quella verticale si osserva che tali parametri sono già stati presi in considerazione nell’analisi econometrica svolta dall’Autorità per la valutazione dei criteri da sottoporre a consultazione; tuttavia, dal momento che essi hanno condotto a risultati simili a quelli ottenuti con la densità abitativa, è stato scelto quest’ultimo parametro in quanto più comunemente utilizzato e più facilmente disponibile (la densità abitativa si può ricavare dai dati ISTAT senza la necessità di richiedere informazioni a terzi).

Domanda 3): Ritenete opportuno apportare modifiche alla metodologia di conduzione del test di prezzo nelle more della conclusione del procedimento di analisi del mercato della corrispondenza?

4 LE OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

O.11. Secondo PI, le percentuali di aree EU2 da utilizzare nel test di replicabilità dovrebbero essere significativamente ridotte su base parametrica, almeno per le regioni più contendibili, ad esempio suddividendo le regioni in *cluster* e riducendo la percentuale di aree EU2 in base al grado di contendibilità.

O.12. AREL ritiene che non abbia senso effettuare un test di replicabilità con un ipotetico OA il cui comportamento dovrebbe essere uguale, con alcuni aggiustamenti, a quello del FSU, considerato che gli OA dispongono complessivamente di meno di 5% del mercato.

5 LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

V.23. Dai dati sulla copertura delle reti postali presenti in Italia emerge una distinzione netta tra operatori “nazionali” e operatori “regionali” in funzione del grado di estensione della infrastruttura di recapito. In alcune Regioni (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Toscana), la presenza di un congruo numero di operatori postali locali infrastrutturati porta ad una copertura aggregata prossima al 100% della popolazione. L'Autorità ritiene, pertanto, condivisibile la proposta di PI di rivedere le percentuali di aree EU2 utilizzate nel test nelle regioni più contendibili (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Toscana).

V.24. La metodologia di conduzione del test di prezzo dovrebbe essere rivista in modo da rendere il test adatto ad uno scenario competitivo che presenta condizioni differenziate a seconda che la competizione si svolga a livello nazionale o regionale. In tal senso, per tener conto del fatto che, in alcuni casi, la capacità competitiva degli operatori alternativi è maggiore in ambito regionale rispetto a quello nazionale (per la presenza di molteplici operatori regionali infrastrutturati), ai fini del *test*, nell'ambito dell'analisi del mercato dei servizi di corrispondenza, si potrebbe adottare un duplice modello di “ipotetico concorrente efficiente” (ICE), con una percentuale di copertura diretta differenziata a seconda che la gara sia di tipo nazionale (es. lotto unico nazionale o gare nazionali divise in 2-3 lotti sub-nazionali) o di estensione geografica inferiore (es. regionale o provinciale). In particolare, la formula del test da applicare alle offerte di PI, presentate nell'ambito di gare e RDO regionali o sub-regionali svolte in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Toscana, dovrebbe assumere l'ipotesi di copertura diretta dell'ipotetico operatore efficiente pari al 100%.

V.25. In ogni caso l'Autorità si riserva di valutare eventuali modifiche al test di replicabilità nell'ambito dell'analisi dei mercati dei servizi di corrispondenza.

V.26. Infine, in considerazione dell'aumento della percentuale di popolazione che risiede nelle aree EU2 (passata dal 13,2% del 2019 al 30,4% del 2021 per la posta indescritta e dallo 0% del 2019 al 10,2% del 2021 per quella descritta), l'Autorità, in base a quanto previsto dall'allegato A alla delibera n. 452/18/CONS, così come modificato dall'art. 1 della delibera n. 294/20/CONS, ai fini del test di replicabilità per le offerte di Poste Italiane, ritiene che, fino al prossimo aggiornamento, non debbano essere valorizzati al costo W_{apc} volumi maggiori di quelli sottesi alle aree EU2. Come indicato nella delibera n. 294/20/CONS, si otterrebbe altrimenti una copertura dell'ICE inferiore all'attuale copertura del principale operatore alternativo e, dunque, il test sarebbe sistematicamente condotto anche in quelle aree in cui gli operatori alternativi sono in grado di recapitare senza ricorrere alla rete dell'FSU.